

REGOLAMENTO COMUNALE DI SICUREZZA URBANA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 28.09.2023

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana
- Art. 3 - Ordinanze Comunali
- Art. 4 - Sanzioni

TITOLO II - DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Capo I - Sicurezza urbana

- Art. 5 - Ruolo del Comune
- Art. 6 - Individuazione dei luoghi di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017 - DASPO Urbano
- Art. 7 - Programma locale di sicurezza
- Art. 8 - Ruolo della Polizia Locale
- Art. 9 - Protezione civile
- Art. 10 - Sicurezza stradale

Capo II - Obblighi particolari

- Art. 11 - Tutela da animali
- Art. 12 - Comportamenti degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
- Art. 13 - Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili
- Art. 14 - Pozzi, cisterne e simili
- Art. 15 - Ponteggi
- Art. 16 - Divieto di getto di materiale
- Art. 17 - Depositi di sostanze esplosive e combustibili
- Art. 18 - Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
- Art. 19 - Divieto di deposito di materiale infiammabile
- Art. 20 - Fughe di gas
- Art. 21 - Divieto di accensione di fuochi nell'abitato
- Art. 22 - Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti
- Art. 23 - *Offendicula*
- Art. 24 - Divieto di abbruciamento di rifiuti
- Art. 25 - Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
- Art. 26 Controlli idonei ad evitare emissione di fumi o maleodoranti
- Art. 27 Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è rivolto a garantire la sicurezza dei cittadini.

Art. 2 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di Polizia Urbana

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 3 Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nell'ambito delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, ordinanze in materia di Polizia Urbana.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta provvedimenti a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 4 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, fatte salve diverse disposizioni di legge e sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.
4. Non è consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
5. Le spese per le eventuali operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

TITOLO II
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I
Sicurezza urbana

Art. 5
Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.

2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con Prefettura e Questura, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 6
Individuazione dei luoghi di cui all'art. 9, comma 3, del D.L. n. 14/2017 - DASPO Urbano

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, intende concorrere all'attuazione della sicurezza urbana, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, al fine di promuovere ed attuare un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere della comunità.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito, con modificazioni, in L. n. 48/2017 e ss. mm. ii., questo Comune individua e dettaglia le aree pubbliche o di uso pubblico su cui insistono presidi sanitari, scuole, musei, altri istituti e luoghi della cultura, parchi, complessi monumentali o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico - ove si potranno applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, che prevedono che *“chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi - nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”*.

3. Le aree di cui al precedente “punto 2.” sono:

- a) Scuola ..., aree verdi di pertinenza e tratto di strada adiacente;
- b) Giardini Pubblici di via ...;
- c)

Art. 7
Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 8 **Ruolo della Polizia Locale**

1. La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.

2. La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale, la Prefettura e la Questura.

3. La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, che vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 9 **Protezione civile**

1. Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove la collaborazione dei gruppi comunali di protezione civile in programmi diretti al rafforzamento della sicurezza urbana.

Art. 10 **Sicurezza stradale**

1. L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati, da finanziarsi con i proventi sanzionatori ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).

CAPO II **Obblighi vari**

Art. 11 **Tutela da animali**

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente, evitando che cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime vie ed aree.

2. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico.

3. Laddove tali animali siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado,

all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.

4. I proprietari e gli affidatari di cani ed altri animali custoditi all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze delle stesse debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare che gli animali cagionino pericoli alla sicurezza dei cittadini e, fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o si immettano nelle altrui proprietà.

5. I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione i cani di razza *pitbull* sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.

6. Chiunque viola gli obblighi di cui al presente articolo è punito, sempreché il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 12

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.

2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.

3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.

4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 13

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.

2. Chiunque non osserva il divieto di cui al comma 1 è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 14

Pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne, i tombini e simili debbono essere dotati di idonee protezioni atte a evitare la caduta all'interno degli stessi di persone o animali.

2. Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

3. La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 15 Ponteggi

1. Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.

2. I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.

3. I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 16 Divieto di getto di materiale

1. È vietato gettare dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di demolizione ed altro materiale idoneo a cagionare danni a persone o cose.

2. Chiunque getta, dai ponti di servizio di pertinenza dei cantieri edili, materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 17 Depositi di sostanze esplosive e combustibili

1. I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

2. I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.

3. I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 18 Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

1. Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.

2. Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 19 Divieto di deposito di materiale infiammabile

1. Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.

2. Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

3. Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

4. Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

5. Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 20 **Fughe di gas**

1. Le operazioni di ricerca di fughe di gas debbono essere compiute da idoneo personale tecnico e con modalità tali da garantire l'incolumità delle persone.

2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 21 **Divieto di accensione di fuochi nell'abitato**

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 .

Art. 22 **Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti**

1. È vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 23 **Offendicula**

1. La presenza degli *offendicula*, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 24 **Divieto di abbruciamento di rifiuti**

1. È vietato l'abbruciamento di rifiuti di qualsiasi natura fuori dei luoghi appositamente deputati.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

Art. 25 **Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi**

1. Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli a motore.

2. Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00. La sanzione è ridotta della metà in caso di circolazione con veicoli a motore.

Art. 26

Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.

2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempreché il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00

Art. 27

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. È vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico

2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera di C.C. di approvazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio a disposizione di chiunque intenda consultarlo od estrarne copia; inoltre, la sua approvazione sarà resa nota attraverso manifesti affissi nei luoghi pubblici.